

# NOIF e LAVORO SPORTIVO



# D. Lgs. n. 36/2021

## Art. 25 Lavoratore sportivo

- Atleta
- Allenatore
- Istruttore
- Direttore tecnico
- Direttore sportivo
- Preparatore atletico
- Direttore di gara
- Tesserato che svolge mansioni necessarie per l'attività (sulla base di Regolamenti di enti affiliati)

Escluse figure che  
svolgono mansioni di  
carattere amministrativo  
e gestionale

ATTIVITA' SPORTIVA



CORRISPETTIVO



# D. Lgs. n. 36/2021

## Art. 28 Presunzione di lavoro autonomo (Co.Co.Co.)

Alla ricorrenza dei seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- durata delle prestazioni inferiore alle 18 ore settimanali (24 ore in sede di Decreto correttivo)
- Prestazioni coordinate dal punto di vista tecnico sportivo in osservanza dei Regolamenti federali

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE (se compenso superiore a Euro 5.000,00):

- Rasd
- Unilav (INPS, INAIL, Ministero Lavoro)
- LUL


(no prospetti paga se compenso annuale inferiore ad Euro 15.000,00)



# D. Lgs. n. 36/2021

## Art. 29 Volontario

svolgimento di attività istituzionali (compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva)  
in modo personale, spontaneo e gratuito con finalità amatoriale e non di lucro



Spese documentate (vitto, alloggio, viaggio, trasporto) per prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza.

[autocertificazioni fino a Euro 150,00 / mese in sede di decreto correttivo]



# I contratti di lavoro sportivo in ambito FIGC

- Con C.U. n. 243/A del 30 giugno 2023 la FIGC ha pubblicato i **modelli dei contratti tipo** di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D. Lgs n. 36/2021 redatti d'intesa con la L.N.D., l'A.I.C. e l'A.I.A.C. da utilizzare obbligatoriamente in ambito dilettantistico in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro sportivo con atleta minorenni/maggiorenni, allenatore/preparatore atletico
- Con C.U. n. 7/A del 5 luglio 2023 la FIGC ha pubblicato i modelli dei contratti da usare obbligatoriamente per atleti minorenni/maggiorenni, allenatore/preparatore atletico per le società partecipanti al campionato di Serie B femminile
- Durata massima (anche per i contratti di apprendistato): 5 anni per i maggiorenni / 3 per i minorenni → in tali casi la durata del tesseramento coincide con quella del contratto



# D. Lgs. n. 36/2021

## Art. 31 : Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il **1° luglio 2023\***.

Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzioni di continuità, di precedenti tesseramenti.

Le FSN e le DSA possono dettare una **disciplina transitoria** che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

[\*per effetto del D.L. n. 198/2022 «Milleproroghe» ]

**Art. 41 D.L. n. 75/2023** «Al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle ASD»

le Federazioni possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni

### PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

- al momento della stipula del primo contratto di lavoro sportivo
- proporzionalmente suddiviso (durata e contenuto formativo del rapporto)



# Vincolo sportivo

- non c'è una definizione
- non ha un fondamento normativo

«Diritto che le disposizioni dell'ordinamento sportivo attribuiscono alle associazioni / società sportive di **rinnovare il tesseramento** dell'atleta alla scadenza annuale, per il periodo stabilito dallo stesso ordinamento sportivo, **indipendentemente dal consenso dell'atleta**»

(Vincolo d'autorità)



# Effetti dell'abolizione del vincolo sportivo

VINCOLO D'AUTORITA'



VINCOLO VOLONTARIO





# THE «NEW DEAL» LA MODIFICA DELLE NOIF

La FIGC, in vista dell'entrata in vigore del D. Lgs 36/2021 a partire dal 01 luglio 2023, ravvisata la necessità di adeguare le Norme Organizzative Interne della FIGC alla nuova normativa, pubblica, con il **C.U. n. 232/A del 28 giugno 2023**, n. 51 articoli, riformando radicalmente la disciplina applicabile in ambito professionistico e in quello dilettantistico



# I calciatori (art. 27)

## Professionisti

Svolgono attività a titolo oneroso e continuativo per società appartenenti a Leghe professionistiche

## Giovani

anagraficamente compiuto 8 anni / non hanno ancora compiuto 16 anni  
vincolo per **una sola stagione sportiva** al termine della quale è libero di diritto  
(salvo contratto di apprendistato) [N.B. società di SGS possono tesserare primo sem. 2007 nella 23/24]

## Giovani dilettanti

in corso di stagione compiono i 16 anni / al 1 luglio già compiuto 16 anni  
vincolo per un **massimo di due stagioni sportive** (vedi art. 41, D.L. n. 75/2023)  
(salvo contratto di lavoro sportivo di durata maggiore / apprendistato)

## Non professionisti

«giovani dilettanti» che compiono il 18° anno di età  
vincolo per **una sola stagione sportiva**  
(salvo contratto di lavoro sportivo di durata maggiore / apprendistato)

### Ante riforma:

Compiuto 8 anni e all'inizio della s.s. non abbiano compiuto 16 anni

Ante riforma: dal 14° al 25° fino al 15.06.22 poi dal 16° al 24°

N.B. per una durata maggiore del tesseramento è necessario stipulare un contratto di lavoro sportivo / apprendistato [3 anni / 5 anni]



# Disciplina transitoria

- **Giovani dilettanti**

Modifiche (= abolizione del vincolo / tesseramento limitato a 2 s.s.) in vigore dal:

**1 luglio 2023** per i calciatori che si tesserano con una **nuova società** nella s.s. 2023/2024

**1 luglio 2024** per i calciatori che, al 1 luglio 2023, siano in **continuità di tesseramento** (salvo che non stipulino contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con nuova società)

Il tesseramento, come disciplinato dal testo previgente, permane fino al 30 giugno della stagione in cui compiono 18 anni, salvo non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo con NUOVA società (se prima della scadenza di tesseramento, il premio di formazione tecnica di cui all'art. 99 NOIF è raddoppiato / effetto dello svincolo «per contratto» solo dal 01.07.2024, stante la proroga del vincolo, per legge, al 30.06.2024)

TESTO PREVIGENTE: se al 1° luglio hanno già compiuto il 16° anno di età ASSUMONO il vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano compiuto il 24° anno di età (se compiono il 16° anno in corso di stagione POSSONO assumere il vincolo)

## ESEMPI:

- nuovo tesseramento di GD: vincolo abolito / tesseramento per massimo 2 stagioni sportive
- GD (n. il 12.03.2006) tesserato il 01.07.2022 (ss 2022/2023) con «definitivo obbligatorio» → 30.06.2024
- GD (n. il 17.10.2006) tesserato il 01.07.2022 (ss 2022/2023) con «definitivo volontario» → 30.06.2025



# Disciplina transitoria

- **Non professionisti**

Modifiche (= abolizione del vincolo / tesseramento per 1 s.s.) in vigore dal:

**1 luglio 2023** per i calciatori che si tesserano con una **nuova società** nella s.s. 2023/2024

**1 luglio 2024** per i calciatori che, al 1 luglio 2023, siano in **continuità di tesseramento**

Per detti calciatori, il tesseramento permane fino a:

a) **30 giugno 2025** se sono nati negli anni 2003 e 2004 (salvo non stipulino contratto di lavoro sportivo o apprendistato con nuova società nei periodi stabiliti)

b) **30 giugno 2026** se sono nati dal 01.01.2005 in poi (salvo non stipulino contratto di lavoro sportivo o apprendistato con nuova società nei periodi stabiliti)

N.B.: In caso di stipula di contratto di lavoro sportivo con una NUOVA società prima della scadenza del tesseramento di cui alle lettere a) e b) il premio di formazione tecnica di cui all'art. 99 NOIF è raddoppiato (effetto dello svincolo «per contratto» solo dal 01.07.2024, stante la proroga del vincolo, per legge, sino al 30.06.2024)

**Per tutti i nati nel 2002 e precedenti il vincolo di tesseramento pluriennale decade il 30 giugno 2024 (fatti salvi contratti di lavoro sportivo / apprendistato)**



# Contratti tra società e tesserati

## 93 NOIF

- contratti conformi a quelli «**TIPO**» (Accordi collettivi con le Associazioni di categoria)
- Redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza

## 94-ter NOIF

- Obbligo di stipulare il contratto di lavoro sportivo se ricorrono i requisiti (art. 25 e 28 D. Lgs. n. 36/2021)
- **deposito del contratto di lavoro** (da parte della società) contestualmente al tesseramento
- contestuale comunicazione scritta al calciatore

[in caso di contratto non depositato -> divieto di partecipare a gare ufficiali]

## 94 NOIF

Divieto di:

- a) accordi che prevedono compensi/premi in contrasto con norme regolamentari/pattuizioni contrattuali
- b) corresponsione di compensi/premi superiori a quelli pattuiti nei contratti depositati

## 94-bis NOIF

Possibilità (per calciatori e tecnici) di adire le vie legali per il soddisfacimento delle richieste economiche in deroga al vincolo di giustizia



# Contratti tra società e tesserati

## 94-ter NOIF

Ammissa la **cessione dei contratti** di lavoro sportivo – per iscritto – tramite i MODULI predisposti

(trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva nei periodi previsti dalla FIGC)

Nel caso di trasferimento temporaneo:

→ **liberazione** delle obbligazioni derivanti dal contratto per la società cedente durante il prestito

→ al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la residua durata, il contratto di lavoro sportivo

In caso di inadempimento:

- Istanza alla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D.
- Possibile impugnazione delle decisioni presso il T.F.N.
- Pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione (sanzione 31, co. 6 CGS: penalizzazione 1 o + punti)
- Possibile esclusione dal Campionato di competenza in caso di mancato pagamento entro il termine per l'iscrizione al campionato



# Contratti tra società e tecnici

## 38 NOIF

Il tesseramento ha validità **per la sola stagione sportiva per cui è richiesto** (o per una frazione di essa)

## 94-ter NOIF

Gli allenatori e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un massimo di **cinque stagioni sportive**

(ex art. 38 NOIF, possibili anche i preliminari di tesseramento per la stagione sportiva successiva se:

- a) risolto ogni rapporto con la società per la quale sono stati tesserati o
- b) è giunto a conclusione il campionato da questa disputato)

I contratti:

- devono essere depositati a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento;
- contestuale comunicazione scritta all'allenatore/preparatore atletico

(in caso di mancato pagamento delle somme determinate dal competente Collegio arbitrale: stesse sanzioni previste per gli altri contratti)



# «Vicende» contrattuali

**durata contratto di lavoro sportivo = durata del tesseramento** (art. 29, co. 4 NOIF)

VINCOLO VOLONTARIO (limiti: 5 s.s. / 3 s.s.)

escluso il tesseramento contemporaneo (art. 39, co. 1-bis, NOIF, salvo calcio a 5)

VICENDE CONTRATTUALI (utilizzo di moduli speciali)

**CESSIONE** a) a titolo definitivo → scadenza anche diversa da quella del contratto ceduto (art. 100, co. 4, NOIF)

b) a titolo temporaneo → liberazione della società cedente per la durata del prestiti → al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia per il periodo residuo

## **TRASFERIMENTO TEMPORANEO**

- durata minima (tra i due periodi dei trasferimenti) / durata massima (una stagione sportiva)
- ammessa (non obbligata) la cessione del contratto di lavoro sportivo
- liberazione da ogni obbligazione per la società cedente
- diritto di opzione per l'acquisizione definitiva

Possibili **accordi preliminari** (contratti ad efficacia differita) aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti, rinnovi (utilizzo di moduli speciali; periodi stabiliti)





# Rapporto di apprendistato

- A partire da 15 anni (14 se viene approvata la modifica)
- 3 tipologie:
  - a) per la qualifica e il diploma professionale;
  - b) Per il diploma di istruzione secondaria superiore;
  - c) Per il certificato di specializzazione tecnica

Durata non superiore a 3 s.s. se minorenni / 5 se maggiorenni

IN ATTESA DELLE SPECIFICHE DAGLI ORGANI FEDERALI E DALLE PARTI SOCIALI



# I premi di formazione del calciatore

Vecchia disciplina	Nuova disciplina
<b>Premio di preparazione</b> (96 NOIF)	<b>Premio di tesseramento</b> (96 NOIF)
<b>Premio di Addestramento e formazione tecnica</b> (99 NOIF)	<b>Premio di formazione</b> (99 NOIF)
<b>Premio alla carriera</b> (99-bis NOIF)	



# Il premio di tesseramento (art. 96 NOIF)

Premio di preparazione	Premio di tesseramento
<b>Quando:</b> PRIMO tesseramento come GD o NP di un G con vincolo annuale	Tesseramento <b>annuale</b> come GD o NP di calciatore con precedente tesseramento annuale con società della LND (anche per tesseramenti <b>annuali SUCCESSIVI</b> come GD o NP fino alla s.s. in cui il calciatore compie il 20° anno)
<b>Chi:</b> ultime 3 società LND titolari di vincolo annuale negli ultimi 5 anni (prima 3 anni)	società LND titolari del tesseramento <b>almeno per l'intera stagione</b> (= condizione) nelle 5 s.s. antecedenti a quella iniziata nell'anno in cui il calciatore ha compiuto il 16° anno.
<b>Quota:</b> 1/5 del premio per ogni anno di vincolo	=
<b>Ricorso:</b> Commissione premi in caso di mancata regolamentazione tra le parti / penale alla FIGC	=
<b>Prescrizione:</b> al termine della s.s. successiva a quella in cui è maturato	=
<b>Misura:</b> parametro aggiornato ISTAT (da C.U. n. 18/a: Euro 606,00 dal 01.07.2022) X coefficiente unitario	valore FISSO (salva diversa indicazione del Consiglio Federale)

Si applica fino al 30 giugno 2024 per i tesserati con vincolo pluriennale nella s.s. 22/23 a fini prescrizionali



# Premio di tesseramento (possibile reiterazione per tesseramenti annuali successivi con GD o NP fino al 20° anno)

## Importi fissi:

Serie D:	Euro 450,00	Prima Categoria:	Euro 150,00
Eccellenza:	Euro 350,00	Seconda Categoria:	Euro 100,0
Promozione:	Euro 250,00	Terza Categoria:	non dovuto

## In sintesi:

- solo nei rapporti tra società della LND
- dovuto solo per tesseramento di almeno una intera stagione sportiva
- da ripartire alle società della LND titolari del tesseramento annuale nelle 5 s.s. antecedenti al compimento del 16° anno
- In caso di trasferimento, definitivo o temporaneo, nel corso della medesima s.s., il premio, se superiore a quello già corrisposto, è dovuto anche da parte della nuova società, detrato il premio dovuto dalla precedente
- Si può ripetere fino alla s.s. del 20° anno del calciatore



# Premio di tesseramento: esempio

Nella s.s. 2023/2024 la società X, partecipante al campionato di Eccellenza, vuole tesserare con vincolo annuale, come Giovane Dilettante, il calciatore Tizio, di anni 16.

Importo del premio di tesseramento: € 350,00

Tizio è stato tesserato con vincolo annuale nelle 5 stagioni precedenti (2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 20219/2020, 2018/2019):

- Con la società A nelle s.s. 2018/2019 e 2019/2020
- Con la società B nella s.s. 2020/2021
- Con la società C nelle s.s. 2021/2022 e 2022/2023



€ 140,00

€ 70,00

€ 140,00



## Premio di formazione tecnica

**Quando:** calciatore che **(a)** stipula il 1° contratto di lavoro sportivo (PRO o DIL)  
**(b)** tesseramento con vincolo biennale come GD

**Chi:** alle società (anche SGS) per le quali il calciatore è stato tesserato senza contratto di lavoro sportivo a titolo definitivo o temporaneo (per almeno 2 mesi) – si considerano società formatrici anche quelle che hanno sottoscritto contratto di apprendistato (e tesseramento biennale in caso di contratto sportivo) – NO alle società PRO se deve pagare la società DIL

**Da:** inizio della s.s. in cui il calciatore ha compiuto 10 anni  
**a:** alla fine della s.s. in cui il calciatore ha compiuto i 21 anni

**Ammontare:** «valore base» pubblicato annualmente da FIGC (Euro 120,00 per la s.s. 2023/2024 – C.U. 235/a)  
**X** durata del rapporto (del contratto o del vincolo biennale fino a un massimo di 5 s.s. in caso di rinnovo contratto o stipula contratto dopo tesseramento biennale senza soluzione di continuità) **X** coefficienti di categoria – se il primo contratto è con società professionistica, il premio è raddoppiato per le società DIL

**Ripartizione:** proporzionata tra le diverse società Formatrici  
(fino alla s.s. precedente a quella in cui è stato stipulato il rapporto di lavoro sportivo / tesseramento biennale)

**Certificazione** della Commissione Premi su richiesta delle società interessate  
(possibile solo riduzione su accordo tra le parti / accordo da inviare p.c. alla Commissione Premi entro 90 gg)

**Pagamento:** tramite Lega

**Prescrizione:** al termine della s.s. successiva a quello in cui è maturato

# Premio di formazione tecnica: esempio

Tesseramento **biennale** di un **GD** di 17 anni (n. il 12.03.2006) nella s.s. 2023/2024

- (1) s.s. 2015/2016 (in cui ha compiuto 10 anni);
- (2) s.s. 2016/2017;
- (3) s.s. 2017/2018;
- (4) s.s. 2018/2019;
- (5) s.s. 2019/2020;
- (6) s.s. 2020/2021;
- (7) s.s. 2021/2022;
- (8) s.s. 2022/2023** (precedente al tesseramento come GD)

Parametro: **Euro 120,00**

Coefficienti di categoria:

Serie D: **6**; Eccellenza: **5**; Promozione **4**; 1<sup>^</sup> Cat: **3**; 2<sup>^</sup> Cat.: **2**; 3<sup>^</sup> cat: **1**

Es.: società di promozione

Euro 120,00 X 2 (vincolo biennale) X 4 = Euro 960,00 (da ripartire proporzionalmente)



# I nuovi premi: sintesi

I «giovani»

tesseramento annuale o apprendistato (14 o 15 anni)

NESSUN PREMIO

I «giovani dilettanti»

tesseramento annuale (fino al 18° anno)

PREMIO DI TESSERAMENTO

tesseramento biennale (dal 16° al 18°)

PREMIO DI FORMAZIONE T.

Contratto di lavoro

PREMIO DI FORMAZIONE T.

apprendistato

NESSUN PREMIO

I «non professionisti»

tesseramento annuale (fino a 20°)

PREMIO DI TESSERAMENTO

tesseramento annuale (dal 21°)

NESSUN PREMIO

primo contratto di lavoro da dilettante

PREMIO DI FORMAZIONE T.

PREMIO ALLA  
CARRIERA: IN  
CASO DI DEBUTTO  
IN SERIE A O  
NAZIONALE A O  
UNDER 21 (DA 12°  
A 18°)





# GRAZIE

Avv. Nadir Plasenzotti

Avv. Luigi Carlutti

